



Bruxelles, 24.3.2021
COM(2021) 136 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, emendamenti
della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale
in Europa (convenzione di Berna)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Obiettivo della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa ("la convenzione") è assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, in particolare delle specie e degli habitat la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati. È un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida del Consiglio d'Europa. La convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 1982.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione dal 1° settembre 1982¹. Ad oggi si contano 51 parti contraenti della convenzione, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE.

La dotazione di bilancio ordinaria del Consiglio d'Europa alla convenzione è progressivamente diminuita nel corso degli anni, al punto che le funzioni della convenzione di Berna non possono più essere assicurate senza contributi volontari sostanziali delle parti, anch'essi in calo. È pertanto essenziale stabilire una fonte affidabile di finanziamento per la convenzione.

Conformemente alla risoluzione n. 9 (2019) della 39^a riunione del comitato permanente, adottata il 6 dicembre 2019, sul finanziamento della convenzione di Berna e sull'avvio dell'istituzione di un nuovo sistema di contributi finanziari obbligatori delle parti, è stato istituito un gruppo di lavoro intersessionale di esperti incaricato di assistere il segretariato nella presentazione di proposte per l'inclusione di clausole finanziarie tramite l'emendamento di articoli della convenzione e per l'istituzione di un accordo parziale allargato, da esaminare in occasione della 40^a riunione del comitato permanente.

Sulla base dei risultati cui è pervenuto il gruppo di lavoro intersessionale di esperti istituito alla 39^a riunione del comitato permanente, durante la 40^a riunione di detto comitato sono state discusse due proposte complementari relative alla questione del finanziamento ed è stata adottata una decisione che sostiene l'istituzione di un accordo parziale allargato. Per quanto riguarda la proposta di modificare la convenzione di Berna per includere clausole finanziarie, in seguito a una dichiarazione dell'Unione e dei suoi Stati membri circa la necessità di ulteriori discussioni interne prima di poter giungere a una decisione², il comitato permanente ha concordato senza obiezioni di rimandare alla 41^a riunione la decisione sul possibile emendamento della convenzione.

Stando alla proposta presentata alla 40^a riunione del comitato permanente, l'emendamento della convenzione introdurrebbe un meccanismo per stabilire un contributo obbligatorio. Il testo iniziale non faceva tuttavia alcuna distinzione tra bilancio di base e bilancio programmatico, né specificava l'entità dei contributi previsti. Un gruppo di lavoro intersessionale negozierà nel 2021 una proposta di emendamento riveduta, in vista

¹ Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).

² Cfr. anche la decisione (UE) 2020/1830 del Consiglio, del 27 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 40^a riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna) (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 34).

dell'adozione di una decisione alla 41^a riunione del comitato permanente. L'Unione dovrebbe contribuire attivamente ai negoziati.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'introduzione di un sistema di contributi obbligatori alla convenzione sarebbe coerente con la linea politica seguita in altri settori. L'Unione è infatti parte di vari accordi multilaterali in materia di ambiente, nel contesto dei quali versa contributi finanziari obbligatori sulla base dei requisiti dell'accordo e/o dei regolamenti finanziari adottati in virtù di disposizioni dell'accordo. Nel contesto di tali accordi esiste di norma una distinzione tra bilancio di base e bilancio programmatico, e solo il primo è soggetto a contributi obbligatori. L'emendamento della convenzione proposto non chiarisce tuttavia se il meccanismo di cui si prevede l'istituzione seguirebbe questo precedente, né specifica l'entità dei contributi previsti. Nel caso di altri accordi multilaterali in materia di ambiente il contributo dell'Unione è generalmente fissato a non più del 2,5 % dei contributi complessivi.

È pertanto opportuno che l'Unione si assicuri che le parti non siano obbligate a versare contributi al bilancio programmatico e che il livello del proprio contributo non superi il 2,5 % del bilancio.

La presente raccomandazione è pienamente in linea con la decisione (UE) 2020/1830 del Consiglio che stabiliva la posizione dell'Unione alla 40^a riunione del comitato permanente della convenzione³, decisione da cui di fatto discende.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e di relazioni internazionali.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, il Consiglio può impartire direttive al negoziatore.

Poiché i negoziati riguarderanno un atto che integrerà o modificherà il quadro istituzionale dell'accordo, in questo caso non può essere applicato l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'ambiente è una competenza concorrente ai sensi dell'articolo 192 TFUE. Il finanziamento della convenzione di Berna rientra nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati

³ Ibidem.

membri per i rispettivi contributi in quanto parti. L'Unione deve pertanto partecipare in tale veste.

- **Proporzionalità**

Affinché l'Unione possa partecipare ai negoziati, che sono essenziali per creare una base finanziaria prevedibile per la convenzione di cui è parte, è necessaria una decisione del Consiglio.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La scelta dello strumento è disciplinata dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Al momento l'Unione versa 24 700 EUR l'anno alla convenzione in base a una scala di contributi volontari suggeriti. È altamente improbabile che un contributo obbligatorio pari al 2,5 % del bilancio di base superi tale importo, per cui l'iniziativa non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le direttive di negoziato dovrebbero essere rese pubbliche subito dopo l'adozione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non applicabile.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, emendamenti della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

CONSIDERANDO che si propone di modificare la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa⁴ (convenzione di Berna) per includervi clausole finanziarie,

CONSIDERANDO che è necessario garantire che tale emendamento sia coerente con la normativa e gli interessi dell'Unione, in particolare che non costringa l'Unione a contribuire per oltre il 2,5 % dei contributi complessivi,

CONSIDERANDO che è opportuno autorizzare la Commissione a negoziare emendamenti della convenzione a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- (1) La Commissione è autorizzata a negoziare a nome dell'Unione emendamenti della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna) che istituiscono un nuovo sistema di contributi finanziari obbligatori delle parti, in sede di riunione del comitato permanente della convenzione e di riunione del pertinente gruppo di lavoro intersessionale di esperti.
- (2) La Commissione conduce i negoziati a nome dell'Unione in consultazione con il [*nome del comitato speciale che deve essere inserito dal Consiglio*] e sulla base delle direttive di negoziato figuranti nell'allegato della presente decisione.
- (3) Nella misura in cui l'oggetto degli emendamenti di cui al paragrafo 1 rientra nella competenza concorrente dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell'Unione e dei suoi Stati membri.
- (4) La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dei negoziati e, se del caso, sugli eventuali problemi che dovessero insorgere nel corso degli stessi.

⁴ Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*